

COMUNE DI GALLARATE

STATUTO

TITOLO I- **PRINCIPI FONDAMENTALI PROGRAMMATICI**

ART. I – FUNZIONI

1. Il Comune è Ente autonomo con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Le funzioni attengono:
- a) alla rappresentanza, alla cura e alla crescita sociale, civile culturale della Comunità operante nel territorio comunale;
 - b) alla cura e allo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive.
2. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Comune:
- a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione incentivando la più ampia partecipazione popolare, singola o associata, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati ed attuando il più razionale decentramento dei servizi;
 - b) gestisce i servizi e gli uffici secondo principi di professionalità e responsabilità attribuendo alla dirigenza la gestione amministrativa e riservando agli Organi di Governo del Comune i poteri di

indirizzo e controllo al fine del raggiungimento degli obiettivi con criteri di economicità, legittimità, trasparenza, efficacia ed efficienza;

c) favorisce la partecipazione dei cittadini al processo di unione politica degli stati dell'Europa democratica fondata sul rispetto dei popoli, delle regioni e delle singole culture;

d) riconosce e garantisce il principio di sussidiarietà, favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale.

3. Oltre le funzioni proprie, la legge nazionale o regionale può demandare al Comune l'esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.

Il provvedimento di delega disciplina l'esercizio delle funzioni delegate. Il Comune vi provvederà con propri atti, in conformità alle direttive impartite dal delegante.

Gli oneri attuativi della delega non possono, di norma, gravare direttamente o indirettamente, parzialmente o totalmente sul bilancio comunale.

ART. 2 – FINALITA'

1. Il Comune di Gallarate garantisce e promuove:

a) La partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche;

b) l'ordinata convivenza sociale e la sicurezza dei singoli e delle famiglie;

c) il perseguimento della piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità

professionali;

d) la pari dignità sociale dei singoli e delle famiglie attraverso una politica di pari opportunità;

e) la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata anche attraverso lo sviluppo di forme di associazione e di cooperazione;

f) l'attività delle associazioni di volontariato nel rispetto del principio della solidarietà,

g) il coinvolgimento di giovani all'amministrazione pubblica istituendo organi di rappresentanza delle specifiche esigenze e problematiche quali il Consiglio Comunale dei ragazzi, prevedendo figure con funzioni di tutoraggio che operino in funzione di supporto e ausilio al fine di raccordo con le attività del Comune.

2. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia provvedendo, per quanto di competenza, alla loro attuazione.

ART. 3 – TUTELA DELLA SALUTE

Il Comune concorre, nell'ambito delle proprie competenze, a garantire il benessere fisico dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione.

Assume iniziative perché si attuino le misure di sicurezza sul luogo di lavoro presenti nel territorio.

ART. 4 – TUTELA DELLA SICUREZZA

Il Comune assume le iniziative più opportune per garantire a tutti i cittadini la sicurezza personale.

Opera a tale riguardo in stretta correlazione con le autorità competenti in materia di polizia e ordine pubblico.

ART. 5 – ASSISTENZA SOCIALE E SCOLASTICA

1. Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale nei confronti degli anziani, dei minori, degli inabili e degli invalidi ed interviene a sostegno delle famiglie in condizioni di disagio.

2. Nell'adempimento dei compiti istituzionali di cui al comma 1, il Comune valorizza la famiglia secondo lo spirito e il dettato della Costituzione della Repubblica.

3. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica mediante erogazione in denaro e/o provvidenze agli Organi Collegiali scolastici o mediante servizi individuali o collettivi a favore degli alunni di tutte le istituzioni scolastiche per garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo. Prevede l'assegnazione di borse di studio per i capaci e meritevoli.

ART. 6 – AMBIENTE – DIRITTO ALLA SUA TUTELA

1. Il Comune concorre a garantire la tutela dell'ambiente, quale diritto soggettivo e personale del cittadino.

2. Ai fini della tutela dell'ambiente, nell'ambito della legislazione in materia, il Comune promuoverà le azioni necessarie nell'interesse della

Cittadinanza.

3. Il Comune attua piani per la difesa dell'ambiente nell'ambito delle proprie competenze ispirando la propria azione alla tutela, manutenzione e valorizzazione dell'integrità territoriale, del patrimonio storico, della qualità dell'ambiente fisico nella sua complessità. Privilegia iniziative che consentano il raggiungimento della massima tutela dell'ambiente anche in collaborazione con gli altri enti competenti.

ART. 7 – PROMOZIONE DI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale con particolare riferimento alle tradizioni locali e favorisce la pratica sportiva in ogni sua forma privilegiando la partecipazione giovanile. Tutela inoltre il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

2. Per tali finalità il Comune assicura agli Enti ed Associazioni culturali, ricreative, sportive ed ai singoli cittadini l'accesso ad idonee strutture. I modi di utilizzo di tali strutture, dei servizi ed impianti sono disciplinati da apposito regolamento.

ART. 8 – ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti, delle infrastrutture

sociali e degli impianti industriali, commerciali, artigianali, del terziario e dell'agricoltura nel pieno rispetto della tutela paesaggistica ambientale.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico, di circolazione e di trasporti pubblici, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione avvalendosi degli strumenti pianificatori previsti.

5. Predisporre idonei strumenti di previsione e prevenzione ed in caso di calamità coordina, nell'ambito delle proprie competenze, le attività di pronto intervento delle proprie strutture e delle organizzazioni ed Enti attivi nel territorio.

ART. 9 – SVILUPPO SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO

1. Lo sviluppo sociale, culturale ed economico è perseguito attraverso la promozione e gestione diretta e indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente Statuto nonché mediante attività di promozione, pianificazione e programmazione.

2. Il Comune, al fine di tutelare lo sviluppo economico e occupazionale, attua piani di intervento, volti a favorire la nascita, lo sviluppo di attività produttive anche con partecipazione

pubblica.

3. Favorisce la formazione e qualificazione professionale ai fini della crescita di nuove professioni e della piena occupazione.

ART. 10 – SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune definisce i servizi pubblici da erogare ai cittadini e li gestisce secondo criteri di efficacia ed efficienza. Nel caso in cui non sia opportuna la loro gestione diretta potrà avvalersi di Enti strumentali e Società partecipate secondo le possibilità offerte dalle leggi. Potrà altresì provvedervi con la concessione a terzi.

2. Il Comune provvede alla redazione, aggiornamento e diffusione di guide dei servizi dell'Ente da distribuire a mezzo del periodico comunale o con altri sistemi di informazione, a tutte le famiglie per facilitare la loro ricerca e utilizzo.

ART. 11 – AUTOFINANZIAMENTO

1. Il Comune, allo scopo di incrementare il proprio patrimonio immobiliare, può avvalersi, oltre che delle proprie risorse, anche del prestito dei cittadini, previa opportuna regolamentazione.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ART. 12 – ORGANI

Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale con il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta.

CAPO I

ART. 13 – IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Adotta in via esclusiva i provvedimenti ad esso riservati dalla legge. E' dotato di autonomia funzionale e organizzativa nonché di risorse finanziarie proprie. Le competenze ed il funzionamento sono disciplinati dalla legge, dallo statuto e dagli appositi regolamenti.

2. Partecipa alla definizione delle linee programmatiche proposte dal Sindaco e presentate entro 100 giorni dall'elezione. La proposta delle linee programmatiche è presentata al Presidente del Consiglio Comunale che provvede alla trasmissione ai Consiglieri. I Consiglieri entro 30 giorni esaminano la proposta di governo e presentano osservazioni. Il Consiglio delibera trascorso il termine indicato. La verifica annuale e gli adeguamenti si effettuano in seduta da convocarsi entro settembre. Il Sindaco, anticipando la redazione dei documenti relativi al bilancio, riferirà al Consiglio sullo stato di attuazione del programma, su eventuali modifiche, sull'operato

dei dirigenti. Il Consiglio si esprime con approvazione di documenti, approvando o modificando il documento programmatico. Il Sindaco tiene conto delle indicazioni del Consiglio.

3. Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie. Si riunisce in sedute straordinarie su richiesta e su specifici argomenti. Si riunisce d'urgenza per deliberare su argomenti indifferibili. La convocazione delle sedute è disciplinata dall'apposito regolamento. Le proposte di deliberazione elencate nell'ordine del giorno sono depositate di norma 72 ore e comunque almeno 48 ore prima della seduta nella quale si tratterà l'argomento, salvo per le riunioni d'urgenza nel quale caso il deposito coincide con il termine per la consegna dell'ordine del giorno. Le sedute consiliari sono di prima e seconda convocazione, il Regolamento disciplina il numero legale necessario per la seconda convocazione.

4. Le deliberazioni consiliari riportano la firma del Presidente dell'adunanza e del Segretario e sono rese pubbliche mediante affissione all'albo pretorio.

CAPO II

ART.14 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente è eletto per l'intera durata del mandato dal Consiglio nel proprio seno. L'elezione avviene nella prima seduta del Consiglio, con votazione per schede segrete e a maggioranza qualificata dei 2/3 degli assegnati.

In caso di infruttuosità della votazione di cui sopra, il Consiglio procede immediatamente nella stessa seduta all'elezione del Presidente a maggioranza assoluta degli assegnati. Vengono altresì eletti nella

stessa seduta con le stesse modalità il Vice Presidente vicario e il Vice Presidente supplente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vice Presidente vicario. In caso di assenza di entrambi, esercita le funzioni il Vice Presidente supplente. In assenza delle figure di cui sopra, le funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente decadono anche gli incarichi vicari e di supplenza.

2. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale ed è a fianco del Sindaco nelle cerimonie ufficiali.

3. E' compito del Presidente esprimere l'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio e formulare gli indirizzi per la gestione delle risorse assegnate.

4 Il Presidente, il Vice Presidente vicario e il Vice Presidente supplente costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

CAPO III

ART.15 - I CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità locale senza vincolo di mandato. La loro posizione giuridica ed economica è regolata dalla legge. Ai consiglieri compete l'azione d'indirizzo e controllo, nonché il diritto d'iniziativa e di informazione che deve ispirarsi ai principi della tutela dell'interesse generale della comunità, dell'imparzialità e della buona amministrazione.

2 .Il regolamento stabilisce le modalità di funzionamento del Consiglio e l'esercizio dei diritti e

doveri dei Consiglieri.

3. Il Consigliere decade in caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo. La giustificazione dell'assenza va sempre presentata per iscritto alla segreteria generale o all'inizio della seduta consiliare all'Ufficio di Presidenza. La decadenza può essere pronunciata solo dopo la contestazione fatta per iscritto al Consigliere da parte del Presidente entro 15 giorni dal realizzarsi dell'ipotesi di decadenza prevista. Il Consigliere formula giustificazioni entro i 15 giorni successivi. Sulle giustificazioni prodotte si pronuncia l'Ufficio di Presidenza che decide in merito all'iscrizione della pronuncia di decadenza nell'ordine del giorno. In caso di mancata giustificazione, la decadenza va posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

ART. 16 – GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi secondo le norme del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

2. E' istituita la conferenza dei Capigruppo presieduta dal presidente del Consiglio e composta da tutti i Capigruppo.

Funge da segretario il Segretario Generale o suo delegato.

3. La Conferenza è competente in materia di regolamenti istituzionali. Verifica costantemente l'attuazione dello Statuto e fornisce suggerimenti e proposte circa l'attività consiliare.

4. Il Consiglio determina gli ulteriori compiti delle Conferenza.

ART. 17 – COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale istituisce Commissioni Permanenti. Può avvalersi di Commissioni Speciali nonché istituire Commissioni di indagine.

2. Le Commissioni hanno poteri consultivi, propositivi, istruttori e redigenti e sono disciplinate nell'istituzione, nelle competenze, nella composizione, nel funzionamento e nella possibilità di avvalersi della partecipazione ad esse di esperti estranei al Consiglio Comunale, da apposito regolamento.

3. Il Consiglio istituisce una Commissione di vigilanza con funzioni di controllo e garanzia la cui presidenza è attribuita ad un Consigliere di minoranza. La Commissione vigilerà sulla reale applicazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale. Valuterà le deliberazioni ed i provvedimenti assunti dall'Amministrazione Comunale, dalle istituzioni, dalle aziende speciali ed autonome dalla stessa costituite, dagli enti pubblici e dai gestori di pubblici servizi. Le relazioni approvate dalla Commissione e inviate al Consiglio debbono essere discusse entro 30 giorni. Il regolamento stabilisce le modalità per il funzionamento delle Commissioni Consiliari.

CAPO IV

GIUNTA E SINDACO

ART. 18 – LA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed adotta provvedimenti in seduta non pubblica a mezzo di deliberazioni collegiali che riportano la firma del Sindaco e del Segretario Generale. E' composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da un numero di Assessori deciso dal Sindaco, non inferiore a 6, ai quali può essere delegato il compimento di atti, nei termini di cui al successivo articolo 19.

Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

2. Nell'ambito degli indirizzi ed in attuazione degli atti fondamentali del consiglio che indicano lo scopo da perseguire, il risultato da raggiungere, i mezzi necessari, i criteri e le modalità generali, la Giunta svolge le funzioni ad essa attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento con atti di indirizzo operativo. Compie gli atti di amministrazione non attribuiti espressamente al Sindaco, al Segretario Generale ed ai Dirigenti.

ART. 19 – IL SINDACO

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni di legge, è componente del Consiglio, rappresenta il Comune, è capo dell'Amministrazione ed Ufficiale di Governo. E'

altresì organo responsabile dell'amministrazione dell'Ente e svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.

2. Il Sindaco delega il compimento degli atti nelle materie di sua competenza agli Assessori. Le deleghe e le eventuali modificazioni devono essere redatte per iscritto, hanno decorrenza immediata e sono comunicate al Consiglio nella prima seduta utile. Sono revocabili in qualunque momento con decorrenza dalla data del relativo provvedimento sindacale.

3. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione, svolge tutte le funzioni attribuitegli dalle leggi.

4. Il Sindaco può avvalersi, in base alle previsioni del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di appositi uffici alle proprie dipendenze con personale dipendente o collaboratori a tempo determinato.

5. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente. La rappresentanza istituzionale è esercitata direttamente o per delega agli Assessori. L'esercizio della rappresentanza legale, compresa quella in giudizio, è attribuibile al Segretario Generale ed ai Dirigenti in base a delega rilasciata dal Sindaco.

La delega può essere generale con poteri di rappresentanza in giudizio e possibilità di conciliare, transare e rinunciare agli atti, stipulare convenzioni inerenti la competenza attribuita oppure di volta in volta con i medesimi contenuti, per singole liti e convenzioni.

6. In qualità di Ufficiale di Governo, adotta i provvedimenti demandatigli in materia dalle leggi vigenti.

7. E' Vice Sindaco l'Assessore all'uopo indicato all'atto di nomina della Giunta. Egli sostituisce il Sindaco nei casi di assenza, impedimento o sospensione ex lege.

8. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice sindaco, ne esercita le funzioni l'Assessore

più anziano d'età.

**TITOLO III
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE
POPOLARE**

**CAPO I
PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA
E CIRCOSCRIZIONI**

**ART.20 – ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO
IN CIRCOSCRIZIONI**

1. Il Comune articola il proprio territorio al fine di istituire Circoscrizioni di decentramento, organismi di partecipazione, di consultazione nonché nei termini previsti dal regolamento di gestione di servizi e esercizio di funzioni delegate dall'Ente.

2. Il territorio è ripartito in Circoscrizioni identificate dall'apposito regolamento e delimitate nella planimetria allegata allo stesso.

3. Le Circoscrizioni avranno sede presso immobili comunali.

**ART. 21– ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO**

1. Sono organi della Circoscrizione il Presidente e il Consiglio Circoscrizionale.

2. La Circoscrizione rappresenta le esigenze della propria popolazione.

3. Il Presidente è eletto a suffragio diretto. Il

Consiglio, composto da 10 Consiglieri, è eletto a suffragio diretto e con il sistema proporzionale.

4. Il regolamento disciplina la presentazione delle candidature, lo svolgimento delle elezioni, l'organizzazione e le funzioni del Presidente e del Consiglio, il funzionamento delle Circoscrizioni.

5. I Consiglieri e il Presidente durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale, cessano in caso di scioglimento o cessazione anticipata del Consiglio stesso.

6. Il Regolamento dovrà disciplinare i casi di cessazione anticipata del Presidente in modo da assicurare, con funzioni vicarie, il permanere della funzionalità dell'organismo fino alla data di rinnovo.

ART.22 - COMPETENZE

1. Ciascun Consiglio Circoscrizionale:

a - esprime pareri e proposte in ordine al funzionamento degli uffici decentrati, della gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali esistenti nella Circoscrizione;

b – può convocare, secondo le norme del Regolamento, assemblee per la pubblica discussione dei problemi riguardanti la circoscrizione;

c – deliberare proposte per la soluzione dei problemi interessanti la circoscrizione con facoltà, nei modi e termini fissati dal Regolamento, di promuovere la trattazione di specifici argomenti in Consiglio Comunale;

d – esprime pareri di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione Comunale nelle materie di competenza del Consiglio Comunale.

2. L'apposito regolamento stabilisce le materie sulle quali il parere è obbligatorio; questo in ogni caso va reso:

- a) sulla pianificazione annuale e pluriennale dei lavori pubblici;
- b) sugli strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica generale e sui piani esecutivi interessanti la circoscrizione.

3. Il Regolamento dovrà prevedere un termine entro il quale dovrà essere espresso il parere sia se obbligatorio che facoltativo, trascorso il quale il Consiglio Comunale potrà provvedere dandone atto.

4. Il Consiglio Comunale, nel caso in cui deliberi in difformità ai pareri resi dalle circoscrizioni, deve espressamente motivarne le ragioni.

ART.23 – DELEGA DI FUNZIONI AI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

1. Il Regolamento indica le materie nelle quali sono delegate ai Consigli Circoscrizionali le funzioni deliberanti. Potrà prevedere l'assegnazione di un fondo economale per le minute spese nelle deleghe conferite e fissarne le modalità di utilizzo in conformità alle norme contabili.

2. Gli atti dei Consigli Circoscrizionali, sia consultivi sia deliberativi, sono trasmessi al Presidente del Consiglio Comunale. Gli atti comportanti utilizzo del fondo economale avranno un procedimento specifico, disciplinato dal Regolamento.

CAPO II
ISTITUTO PARTECIPAZIONE POPOLARE

**ART. 24 – LIBERE FORME ASSOCIATIVE E
CONSULTE**

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, in particolare quelle che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, del tempo libero e dello sport, quali strumenti di formazione dei cittadini.
2. Nei termini di cui all'apposito regolamento, sono costituiti gli organismi di partecipazione, ivi compreso ciò che attiene le politiche di pari opportunità, con funzioni di proposta e di stimolo all'attività degli Organi Collegiali istituzionali.

**ART. 25 – CONCORSO NELLA GESTIONE
DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

1. Il Comune favorisce la formazione di organizzazioni associative che abbiano lo scopo di concorrere alla gestione dei servizi a domanda individuale quali asili nido, impianti sportivi, culturali, ricreativi, scolastici e simili.

Gli utenti dei predetti servizi, con richiesta corredata da una proposta di regolamento che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed adeguati mezzi finanziari, possono costituirsi in comitati di gestione previa approvazione del regolamento da parte del

Consiglio al quale riferiscono annualmente delle loro attività.

ART. 26 - CONSULTAZIONI

1. In occasione dell'approvazione del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico, dei piani territoriali di coordinamento, dei piani di organizzazione di pubblici servizi, dei piani particolareggiati di piano regolatore generale e della disciplina degli orari, il Comune consulta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione, le altre formazioni economico-sociali, le associazioni degli utenti dei servizi e le associazioni ambientaliste.

2. Le osservazioni che vengono comunicate al Consiglio, debbono pervenire entro venti giorni dalla richiesta e non vincolano l'Amministrazione.

ART. 27 – DIRITTI DEI CITTADINI

1. I cittadini residenti, anche costituiti in associazioni ai sensi dei precedenti articoli, con le modalità e nei termini di cui all'apposito regolamento:

a) inoltrano petizioni al Presidente del Consiglio Comunale, che investe la competente Commissione Consiliare, per chiedere provvedimenti o per esporre comuni necessità;

b) fanno valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune stesso innanzi all'autorità giudiziaria;

c) esercitano il diritto di accesso ai documenti amministrativi e partecipano agli atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive nei termini e secondo le modalità dell'apposito Regolamento.

Le istanze di cui alla lettera a), sottoscritte da almeno 200 cittadini, una volta ammesse dalla Commissione Consiliare Permanente competente per materia, sono trasmesse al Consiglio che ne discute nella prima seduta utile da convocarsi comunque entro 90 giorni dalla data di deposito della petizione.

CAPO III

ART. 28 – REFERENDUM

1.E' previsto l'istituto del referendum, che può avere soltanto carattere consultivo, per realizzare il raccordo tra gli interessi della comunità civica e l'attività degli organi comunali.

2.Il referendum viene indetto, di regola, per consultare gli elettori dell'intero Comune su una determinata questione di rilevanza generale in materia di competenza comunale.

3.Per il referendum hanno diritto di voto gli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

ART. 29- QUESITO REFERENDARIO

1.Il quesito del referendum consultivo verte sulla proposta rivolta al Consiglio Comunale di assumere o di revocare una deliberazione di sua competenza; il testo della proposta deve essere compiutamente articolato.

2. Il quesito per il referendum per quanto concerne

il testo deve essere formulato in modo univoco e chiaro, deve riguardare un singolo oggetto e deve consentire ai cittadini una risposta in termini di “sì” o di “no”.

3. Non sono ammessi referendum che riguardano:

- i provvedimenti resi obbligatori da norme di rango superiore al presente statuto;
- i provvedimenti concernenti elezioni, nomine, designazione e relative revoche e decadenze;
- i provvedimenti concernenti il personale comunale;
- i provvedimenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- i provvedimenti concernenti l'applicazione dei tributi e delle tariffe, nonché il complesso delle deliberazioni di bilancio;
- i provvedimenti in materia di espropriazione dei suoli e di limitazione della proprietà fondiaria.

4. Una richiesta di referendum su un identico oggetto può essere proposta una sola volta durante un periodo amministrativo, ma comunque non prima di tre anni dalla data in cui si siano concluse le operazioni referendarie relative alla precedente richiesta. A questi fini si considerano anche le richieste formulate in modo differente, ma che abbiano un contenuto sostanzialmente identico alle precedenti.

ART. 30 – PROCEDURA DI INDIZIONE

1. Il referendum è indetto dal Sindaco:

- a) nel caso sia deliberato dal Consiglio a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati di propria iniziativa o su proposta di almeno 3 Consigli Circostrizionali che abbiano approvato a maggioranza assoluta il medesimo quesito;
- b) qualora vi sia richiesta di almeno 1/15 degli elettori

iscritti nelle liste elettorali del comune al 31 dicembre dell'anno precedente.

In tale seconda ipotesi i promotori, prima di procedere alla raccolta delle firme, devono trasmettere al Sindaco il testo del quesito con la proposta di deliberazione. Il quesito deve essere sottoscritto da 20 promotori, con firme autenticate da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente.

2. Il Sindaco comunica tempestivamente la richiesta di referendum ad un apposito Comitato, nominato dalla Giunta Comunale, formato dal Segretario Generale e da 4 esperti amministrativi, di cui uno designato dai promotori e uno dal Presidente del Consiglio Comunale. Il Comitato procede alla valutazione di ammissibilità del referendum, che deve riguardare esclusivamente la sussistenza dei requisiti e la conformità alle disposizioni del presente statuto.

3. Il Comitato previsto al comma 2 del presente articolo può concordare con i promotori del referendum eventuali modifiche del testo di quesito o della proposta di deliberazione, che si rendano opportune al solo fine di rendere ammissibile la richiesta di referendum.

4. In caso di espressione favorevole di ammissibilità da parte del Comitato, il Sindaco ne informerà il Consiglio Comunale ed i promotori. Dalla data di tale comunicazione, i promotori avviano la raccolta delle firme, che dovrà essere completata entro 3 mesi. Nello stesso termine il Consiglio può adottare provvedimenti sulla materia referendaria. Depositato il quesito ammesso con le firme raccolte e procedutosi alla verifica sul numero delle stesse, il Sindaco fissa il giorno per le operazioni di voto in conformità al regolamento.

5. Il referendum non ha luogo qualora, prima della sua indizione, il Consiglio Comunale adotti un provvedimento che complessivamente soddisfi, a giudizio del Comitato di cui al comma 2, le proposte

dei promotori.

6. Il deposito delle firme sospende le eventuali decisioni del Consiglio Comunale sulle proposte oggetto del referendum stesso.

7. Il referendum non può aver luogo con altre operazioni di voto.

ART. 31- ESITO ED EFFETTI

1. Il referendum è valido qualunque sia la partecipazione al voto.

2. Nel caso che la proposta sia stata accolta ottenendo la maggioranza dei voti, il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto, entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito, a convocare il Consiglio Comunale per esaminare la proposta referendaria.

CAPO IV

ART.32 – DISCIPLINA DEL REFERENDUM

1. Con regolamento sono disciplinate le procedure di ammissione, le modalità di raccolta delle firme, di indizione dei comizi, di costituzione dei seggi elettorali e di svolgimento delle operazioni elettorali.

2. Le operazioni di verifica delle firme, di accertamento del requisito dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune, di conteggio delle firme validamente raccolte sono di competenza del Segretario Generale.

CAPO V

ART. 33 – IL DIFENSORE CIVICO

1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico per garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione e per curare, a richiesta, il regolare svolgimento delle pratiche presso l'Amministrazione comunale e gli enti ed aziende da esso dipendenti.

Scelto fra i cittadini aventi i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed in possesso di preparazione ed esperienza, tale da dare la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico amministrativa. E' eletto dal Consiglio a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Se dopo la prima votazione il candidato non ottiene la maggioranza richiesta, si procede nella stessa seduta ad una seconda votazione in cui la nomina avviene a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Dura in carica per l'intero mandato dell'amministrazione che lo ha nominato e può essere rieletto. Alla scadenza, continua ad esercitare il suo ufficio sino all'insediamento del successore.

Ha sede presso la residenza comunale e si avvale di personale tratto dall'organico del Comune ed all'uopo assegnato dalla Giunta.

Per lo svolgimento delle sue funzioni, accede agli atti con i medesimi diritti dei Consiglieri Comunali a norma dello specifico regolamento.

2. In caso di perdita di requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio con la medesima procedura prevista, nella fattispecie, per i Consiglieri Comunali. La revoca avviene, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con deliberazione consiliare assunta a scrutinio segreto a maggioranza assoluta degli assegnati.

3. Al Difensore Civico viene attribuita l'indennità di carica determinata dal Consiglio.

4. Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia relazione dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni nonché una relazione annuale al Consiglio, entro il 31 marzo, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende oggetto del suo intervento.

5. Il Regolamento disciplina le modalità e le procedure d'intervento avuto presente che i Consiglieri Comunali non possono rivolgergli richieste d'intervento su problemi e scelte amministrative e politiche dell'Amministrazione. Gli stessi possono intervenire presso il Difensore Civico, nella loro veste istituzionale, per dirimere e sollecitare problematiche che possono insorgere tra cittadini e Amministrazione Comunale.

TITOLO IV ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

ART. 34 – PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il Comune informa la propria organizzazione ai principi di efficacia e di economicità. Attua il principio di separazione tra indirizzo e controllo di competenza degli organi elettivi e di gestione spettanti ai Dirigenti e Responsabili di Servizio.

2. Sviluppa forme di gestione indiretta al fine di conseguire miglioramenti nell'efficacia ed economicità dei servizi resi, tramite Istituzioni, Enti, Aziende e Società partecipate, che uniformano la loro attività agli indirizzi espressi. Per le attività gestite con la propria struttura prevede la misurazione e valutazione delle attività e dei risultati attesi attraverso organismi di controllo interno.

3. L'organizzazione strutturale del Comune è sinergica, integrata ed aperta per modularsi sull'attività che concretamente deve essere svolta e per favorire la massima collaborazione fra i vari settori operativi, tra gli uffici del medesimo settore nonché per consentire apporti specialistici esterni.

Gli uffici sono pertanto organizzati in modo che siano assicurata la flessibilità delle strutture, in relazione ai progetti che devono essere realizzati ed agli obiettivi che devono essere conseguiti.

ART. 35 – L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE- CRITERI DIRETTIVI

Il Comune disciplina con Regolamenti l'organizzazione degli uffici e dei servizi e delle procedure, che dovranno osservare i seguenti principi:

- a) – prevedere una funzione di direzione o di coordinamento generale attribuita al Direttore Generale o al Segretario Generale anche attraverso appositi organismi a cui partecipino Dirigenti e Responsabili di Servizio;
- b)- responsabilizzazione delle posizioni dirigenziali rispetto agli obiettivi di settore assegnati, alla gestione delle risorse ed al complesso funzionamento della struttura amministrativa comunale;
- c)- gestione dei contratti di lavoro ai fini di valorizzare il personale, incentivandone la formazione, l'assunzione di responsabilità operative, la collaborazione intersettoriale, la previsione di un sistema premiante efficace;
- d) – un sistema di valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti e Responsabili di Servizio;
- e) – la possibilità di ricorrere a contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, in via eccezionale, di diritto privato per la copertura di posizioni dirigenziali, di responsabili di servizio di alta specializzazione.

ART. 36 – DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale ove nominato dal Sindaco esercita le funzioni assegnate in conformità all'ordinamento vigente.

ART. 37 -SEGRETARIO GENERALE

Le attribuzioni, le responsabilità e lo stato giuridico del Segretario Generale sono stabilite dalla legge cui compete inoltre determinarne le modalità di nomina, il trattamento economico, le sanzioni disciplinari e la cessazione dal servizio.

Il Segretario Generale dipende funzionalmente dal Sindaco e riceve da questi gli indirizzi di organizzazione per l'attuazione degli obiettivi e dei progetti adottati dagli organi istituzionali. E' il vertice della struttura burocratica e, in assenza del Direttore Generale, è responsabile del coordinamento dei Dirigenti, in posizione sovraordinata ad essi. Il coordinamento si esercita con direttive, disposizioni di servizio e con la presidenza degli organismi di coordinamento previsti dal Regolamento.

ART. 38 – VICE SEGRETARIO E DIRIGENTI

1. E' istituita, a livello dirigenziale, la figura del vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Generale e per coadiuvarlo e sostituirlo nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento. Il vice Segretario deve possedere i titoli per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale.

2. I dirigenti sono incaricati alle funzioni a tempo determinato con provvedimento del Sindaco.

**TITOLO V
FORME ASSOCIATIVE**

**ART. 39 – FORME ASSOCIATIVE E DI
COOPERAZIONE**

Il Comune per l'espletamento di particolari servizi informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, nelle forme previste dalla legge.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'

ART. 40 - ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge. L'azione del Comune si esplica attraverso il bilancio annuale e pluriennale e il Piano esecutivo di gestione.
2. La legge riconosce al Comune, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite nonché potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
3. Il Comune applica, nei rapporti tributari con i contribuenti i principi riconosciuti dalla legge nello statuto dei diritti del contribuente, adeguando ad essi tutta la propria regolamentazione in materia.
4. Le entrate garantiscono i servizi pubblici necessari ed indispensabili, nonché l'attività contrattuale nei termini di cui agli appositi regolamenti.

ART. 41 – PATRIMONIO

Il documento dimostrativo della consistenza patrimoniale è l'inventario per mezzo del quale si ha la registrazione di tutti i beni che costituiscono il patrimonio.

ART. 42 – REVISIONE

1. La nomina, la composizione, la durata, il compenso e i compiti del Collegio dei Revisori sono regolati dalla legge ed il suo funzionamento avviene nei modi di cui al regolamento di contabilità.

2. I Dirigenti sono tenuti a verificare periodicamente e ciascuno per quanto di competenza, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio per la quota loro assegnata, con gli scopi perseguiti, anche in riferimento al bilancio pluriennale, predisponendo apposita relazione con la quale evidenziano le opportune osservazioni.

3. La Giunta dispone altresì rilevazioni al fine di valutare l'efficienza dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

4. Il Regolamento di Contabilità disciplina le modalità di svolgimento del controllo economico e finanziario.

ART.43 – TESORERIA

Il Comune ha un servizio di tesoreria che provvede alla riscossione di tutte le entrate, nonché al pagamento di tutte le spese nel rispetto delle vigenti norme legislative e del Regolamento di Contabilità.

TITOLO VII LA FUNZIONE NORMATIVA

ART. 44 – PRINCIPI GENERALI

Il Comune, per quanto di competenza, esercita la potestà normativa nell'ambito delle leggi vigenti.

ART. 45 – REGOLAMENTI

I Regolamenti e le loro modificazioni sono deliberati dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, sono pubblicati unitamente alla deliberazione di approvazione della quale costituiscono parte integrante.

ART.46 – SISTEMA SANZIONATORIO

Quando la legge non dispone altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei Regolamenti Comunali sono punite con la sanzione amministrativa prevista dalla norma regolamentare.

Con la medesima sanzione sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emanate dal Sindaco e dai Dirigenti responsabili.

Si applicano alle sanzioni i principi della disciplina generale sulle sanzioni amministrative.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 47 - DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Le disposizioni che regolano le competenze delle Circoscrizioni entreranno in vigore con l'approvazione del relativo Regolamento.

2. Le norme sul sistema elettorale si applicheranno alla prima elezione dopo l'entrata in vigore del Regolamento.

3. Le disposizioni sulla durata dell'incarico del Difensore Civico si applicheranno dalla scadenza dell'incarico in corso.

4. Le disposizioni dello Statuto che rinviano a disciplina regolamentare si applicheranno con l'entrata in vigore di tale fonte normativa.

5. Le funzioni consiliari di cui all'art.13, 2° comma, si attuano dalla prima scadenza di settembre dopo l'entrata in vigore dello Statuto.

ARTICOLO 48- DISPOSIZIONI FINALI

1. Fatto salvo le norme di leggi in materia, l'interpretazione autentica del presente Statuto è rilasciata dal Consiglio che decide con la maggioranza prevista per l'adozione dello stesso.

2. Ogni singola iniziativa di revisione statutaria approvata o respinta dal Consiglio Comunale non può essere riproposta se non decorso un anno dalla deliberazione di approvazione o di rielezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata da quella di contestuale approvazione del nuovo Statuto.

4. Gli atti e le procedure in corso di perfezionamento al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto sono disciplinati dalla normativa vigente.

5. Il presente Statuto entra in vigore esaurite le formalità di legge.